

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3198 del 22/06/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA3361 (3636/S) - CAVAZZUTI s.s. Società Agricola, Rinnovo di Concessione Preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Soliera (MO) ad uso igienico/assimiliati (zootecnico). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 18, 19, 27
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3303 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA3361 (3636/S) - CAVAZZUTI s.s. Società Agricola - Rinnovo di Concessione Preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Soliera (MO) ad uso igienico/assimiliati (zootecnico). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 18, 19, 27

La Responsabile

Richiamate:

- la concessione preferenziale rilasciata alla ditta Azienda Agricola Cavazzuti Paolo & C. s.s. con Determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini Panaro e destra Secchia della Regione Emilia-Romagna n° 15091 del 19/10/2005 con scadenza in data 31/12/2005 mediante prelievo da n° 11 pozzi ubicati nell'insediamento zootecnico suinicolo di Soliera Via Ronchi 115 frazione Limidi per una portata massima di moduli 0,075 (7,5 l/sec) ed un volume massimo di prelievo di 162.400 mc/anno ;

- la domanda di rinnovo della concessione presentata in data 21/12/2005 assunta a protocollo PG/2005/112941, in tempo utile al mantenimento del diritto a derivare acqua pubblica;

- la comunicazione di cambio di di titolarità della concessione e del diritto a derivare acqua pubblica, presentata da Cavazzuti Paolo in qualità di legale rappresentante della ditta concessionaria in data 22/03/2006, con cui si dichiara il subentro della nuova ragione sociale aziendale denominata Cavazzuti s.s. Società Agricola, C.F. 02008490365, sede legale in Comune di Modena, Via Finzi 597;

- la richiesta di variante sostanziale presentata dalla ditta Cavazzuti s.s. Società Agricola in data 10/12/2012 acquisita a prot. PG/2012/289395 con cui la ditta richiede la perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo denominato n° 6, in seguito a malfunzionamento del medesimo dovuto agli effetti degli eventi sismici del maggio 2012;

- la successiva comunicazione di rinuncia alla perforazione del nuovo pozzo 6 in seguito ad intervento di ripristino con manutenzione straordinaria del pozzo malfunzionante eseguita mediante spurgo della sabbia infiltratasi nella colonna;

Considerato che in seguito al ricevimento della suddetta domanda di variante il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po ha avviato la procedura istruttoria di rinnovo con variante sostanziale riconducendo l'iter a quello previsto dall'art. 5 del R.R. n. 41/2001 (nuova concessione con procedura ordinaria) senza tuttavia concludere il procedimento con il rilascio dell'Atto di rinnovo della Concessione vista la comunicazione del concessionario richiamata al punto precedente;

Dato atto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 104 del 09/04/2014 l'estratto della domanda di rinnovo della

concessione preferenziale con variante sostanziale senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

Acquisiti:

- con protocollo n. PG/2014/98342 del 04.04.2014 il parere favorevole della Provincia di Modena - Servizio Autorizzazioni Ambientali relativamente alla compatibilità dell'utilizzo della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale;

- con protocollo n. PG/2014/98317 del 04.04.2014 il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico del Fiume Po *"fatta salva la verifica della congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno dell'attività del richiedente e della fattibilità delle azioni di risparmio della risorsa idrica"*;

Dato atto che, relativamente al volume originariamente concesso e richiesto nella domanda di rinnovo:

- sulla base dei dati indicati nella documentazione tecnica, ed in particolare della presenza di n° 11 pozzi, per ciascuno dei quali è specificata, sin dalla relativa denuncia e dalla domanda di riconoscimento di concessione preferenziale, una portata massima di prelievo di 2,5 l/sec, la portata in moduli da assentire è in realtà pari a 0,275 (27,5 l/sec) e non 0,075 (7,5 l/sec) come indicato nella domanda di riconoscimento di concessione preferenziale e nella successiva domanda di rinnovo.

- il fabbisogno idrico di riferimento per gli allevamenti suinicoli come indicato dal CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) si quantifica, per la categoria suini all'ingrasso, in misura massima di 15 litri/giorno/capo (pertanto 5,5 mc/anno/capo), pertanto, considerato il numero di posti di stabulazione arrotondato a 13000, il fabbisogno idrico medio dell'allevamento risulta essere stimato in 71.200 mc/anno;

Ritenuto pertanto, in considerazione del principio di congruità del prelievo concesso in rapporto al fabbisogno, come richiesto anche nel Parere dell'Autorità di Bacino del F. Po sopra dettagliato, di abbassare il volume massimo da rilasciare in concessione determinandolo nella misura del quantitativo stimato con i criteri sopra indicati (mc 71.200) aumentato del 20% quale margine di sicurezza, con ciò identificando il volume massimo ammissibile per la derivazione in oggetto in mc/annui 85.000;

Verificato che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo:

- la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico e assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è stato calcolato secondo le vigenti norme regionali per la tipologia di appartenenza;

Dato atto che pur essendo la domanda antecedente alla delibera del Comitato Istituzionale permanente dell'Autorità di Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po ("Direttiva Derivazioni") n° 8/2015, è stata

comunque verificata la compatibilità della derivazione ex ante utilizzando il "metodo ERA" dalla cui applicazione emergono i seguenti dati:

- Il prelievo ricade nel corpo idrico A2 non a rischio denominato denominato "Pianura Alluvionale - confinato inferiore" Codice Corpo Idrico: 2700ER-DQ2-PACI;
- Stato chimico e quantitativo: buono
- Impatto: Moderato
- Criticità tendenziale: Bassa
- Valutazione ex-ante = ATTRAZIONE in cui la derivazione è compatibile nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolamentano la materia

Verificato inoltre che la Ditta ha versato, in data 21/06/2023:

- € 339,51 a titolo di deposito cauzionale;
- € 1.527,27 quali canoni arretrati annualità 2018, 2021, 2022, conguaglio canoni annualità 2019 e 2020 e canone annualità in corso (2023);

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione e che la medesima possa essere rilasciata con scadenza fissata al 31/12/2032;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Su proposta della Responsabile del procedimento,

Per quanto precede

DETERMINA

a) **di rilasciare** alla ditta Cavazzuti s.s. Società Agricola, C.F. 02008490365, sede legale in Comune di Modena, Via Finzi 597, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 11 pozzi esistenti presso l'insediamento zootecnico ubicato in Comune di Soliera frazione Limidi in Via Ronchi 155, su terreni di proprietà censiti al foglio 15 mappali 90 e 107 N.C.T. del Comune di Soliera (MO), da utilizzare per uso zootecnico (igienico e assimilati), con una portata massima d'esercizio di **27,5 litri/sec.** e per un quantitativo massimo prelevabile pari a **81.000 mc/anno** - **Proc. MOPPA3361 (3636/S)**

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/06/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2032**;

d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e) **di informare** d'ufficio il competente Servizio Autorizzazioni Ambientali Complesse di Arpae SAC Modena relativamente al rilascio del presente rinnovo, al fine di recepire i contenuti ed in particolare la diminuzione del volume annuale concesso aggiornando, se necessario, l'AIA in possesso della ditta;

f) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

g) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

h) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

i) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del SAC ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE **ARPAE**

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta Azienda Agricola Cavazzuti S.S. avente sede legale a Via Finzi 597 a Modena relativamente all'insediamento zootecnico ubicato in Comune di **SOLIERA, via Ronchi n° 115 frazione Limidi** - C.F. 02008490365 codice procedimento **MOPPA3361** (3636/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio della derivazione: **27,5 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo **85.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo zootecnico al servizio dell'allevamento suinicolo ubicato in Comune di Soliera Via Ronchi 115.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di presa consistono in n° 11 pozzi esistenti ubicato su terreno di proprietà dalla ditta, come dettagliati nella tabella allegata.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 la concessione è valida fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone complessivo relativo al 2023 ammonta a € 339,51.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 il deposito cauzionale da corrispondere è pari ad € 339,51 (Importo equivalente ad una annualità);

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- **Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.**
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:
 - ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it
 - PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

_____ DATA _____

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA

OLOGRAFA E TRASMESSO CON PEC

DEL 08/06/2023 PROT.

PG/2023/100556]

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I dati tecnici dell'opera di presa sono riassunti nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo 1	Pozzo 2	Pozzo 3	Pozzo 4	Pozzo 5	Pozzo 6	Pozzo 7	Pozzo 8	Pozzo 9	Pozzo 10	Pozzo 11
Dati catastali NCT Comune di SOLIERA	Foglio 15, Mappale 107	Foglio 15, Mappale 107	Foglio 15 Mappale 88	Foglio 15 Mappale 90	Foglio 15 Mappale 90	Foglio 15 Mappale 90	Foglio 15, Mappale 107	Foglio 15 Mappale 90	Foglio 15, Mappale 107	Foglio 15, Mappale 107	Foglio 15, Mappale 107
Coordinate UTM x y	655.049; 658.510;	655.103 658.472	654.719 958.402	654.990 958.432	654.959 958.403	654.944 958.456	655.058 958.526	655.041 958.408	654.987 958.469	655.135 958.472	655.048 958.467
Anno di costruzione	1972	1973	1978	1965	1968	1972	1972	n/d	1973	n/d	1972
Materiale colonna	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro
Diametro colonna (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Profondità (m)	108 m	107	108	108	108	108	107	106	107	107	107
Finestrature (mt da p.c.)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	Non note (presumibili comprese tra - 100÷-107)	-104 ÷ -107 (Monofalda)	Non note (presumibili comprese tra - 100÷-107)	Non note (presumibili comprese tra - 100÷-107)
Avampozzo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Potenza pompa sommersa (kw)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Portata massima (l/sec)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Firma per accettazione

_____ DATA _____

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA E TRASMESSO CON PEC DEL 08/06/2023
PROT. PG/2023/100556]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.